

N.º

DELL'UFFICIO DEL Fiume OLONA.

L'Amministrazione del Consorzio degli Uffizi del Fiume Olona
con sua Ordinanza

emanata sopra petizione del Sig.

della quale negli atti al N.º

Concede Licenza al suddetto Sig.

di pescare o far pescare nel Fiume Olona, nella tratta situata

tra il Ponte S. Andrea e sotto il Ponte S. Maria

per un anno a quella S. Maria e S. Andrea

con le seguenti condizioni:

Primo. Non sarà lecito al

proprietario

pescare o far pescare in qualunque tempo con Bighezze di
sorte alcuna, nè con Tramaggi, Tramaggi o Balravelli di
maglia stretta.

Secondo. Nemmeno potrà pescare per sé, o per mezzo d'altri,
Troie o Tinche dalle tre once abbasso.

Terzo. Non gli sarà pure permesso di pescare o far pescare al
tempo delle rispettive fregole de' Pesci, cioè non si pesche-
ranno Vaironi, Balbi e Cavazzali dal principio di Maggio a
tutto Giugno: Tinche dalla metà di Giugno a tutto Luglio:
Troie dalli 20 Ottobre alli 10 Dicembre.

Quarto. In nessun tempo potrà gettare o far gettare Calcina,
Pasta o altra composizione nociva a' Pesci, nè estrarre dalle
acque del Fiume que' Pesci che l'avessero presa.

Quinto. Non gli sarà lecito il fare per sé o per altri, anche
interinalmente e sotto qualunque pretesto, Chiuse, Traverse,
Sostegni od altro che rechi il menomo intoppo al libero corso
delle acque, nè il divertire o far divertir queste dall' alveo
dell' Olona.

Sesto. Non potrà da sé, nè per mezzo d'altre persone fare
Scannoni o Rotture nelle rive del Fiume: e dovrà guardarsi
assolutamente dal dare motivo di richiamo alli Possessori de'
Fondi o Mulini con recare il minimo pregiudizio all' uso delle
acque, agli Edifici ed ai Fondi di ragione altrui.

Settimo. Contravvenendo il Concessionario o qualunque suo di-
pendente ad alcuno de' suddetti capitoli (oltre la perdita del-
l' uso della presente Licenza, che in ogni caso incorrerà in-
mediatamente, se così parerà e piacerà alla Concedente) per
que' casi a' quali le Leggi provvedono, sarà soggetto alle
pene portate dagli Ordini d' Olona, come qualunque altro
contravventore; e per quelli non preveduti dalle Leggi dovrà
pagare, non in via di multa, ma di semplice convenzione,
l'ammenda ogni volta di Austriache Lire ventisei (L. 26),
applicabili un terzo all' Accusatore e due terzi alla Cassa
dell' Olona.

Ottavo. Lo stesso non potrà giammai pretendere e nemmeno
domandare alcuna reintegrazione per qualunque accidente tanto
ordinario che straordinario, pensato ed impensato; nè per
qualunque contravvenzione, per cui si rendesse molto scarsa
ed anche impraticabile la Pesca.

Nono. Qualora per un sistema generale a tutto il Fiume chi ha
ottenuto la presente Licenza venisse privato dell' uso di essa,
non potrà pretendere o ricercare alcuna manutenzione di
questa o reintegrazione, ma soltanto la restituzione della rata
del prezzo pagato per la Licenza, corrispondente al tempo
pel quale gli sarà tolto l' uso della medesima.

La presente dovrà esibirsi ad ogni richiesta de' Campari del
Fiume, e durerà fino al giorno 31 Dicembre 1835.

Milano, il 16 Novembre 1833.

Anna TASSA & C. Agenti del Consorzio del Fiume Olona

Luigi Tassani



Dalla Chiesa Dal mulino
 Deformarelli fino la Chiesa Dal
 mulino?; Juvenes? Dove inesperto
 Filippo Termino? Pietro ad
 mulino? Guione ~~quattro~~ 5.

Dalla Chiesa Dal mulino ~~block~~
 in Costione fino ad ~~parare~~
 Di vedere si deve inesperto
 Esercizio Callolletti ~~espresso~~
 Dalla Chiesa ~~block~~
 Obelisk? quattro 4.50